

Oggetto: pagamento canone per accesso su strada provinciale.

Nella presente sintesi vengono analizzate le casistiche per le quali è dovuto il pagamento del canone unico, così come disciplinato dal “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA” Approvato con DCP n° 77 del 24/11/2021, al quale si rimanda per la trattazione completa dell’argomento, ivi compresi iter autorizzativi, importi canone ecc.

Gli accessi si distinguono in:

- **Accesso pedonale:** apertura minore di 1,50 ml., palesemente non utilizzata per il transito dei mezzi.
- **Accesso a distributore di carburante e centri commerciali:** quando conduce ad impianti di distribuzione carburanti e aree private ed immobili con destinazioni d’uso commerciale per la grande distribuzione e con presenza di parcheggio pertinenziale di almeno 300 posti auto.
- **Accesso carrabile:**
 - passo per il transito dei mezzi che conduce ad una o più abitazioni;
 - passo che conduce ad immobili ad uso diverso da quello abitativo qualora il numero di unità immobiliari sia superiore a due;
 - passo agricolo.

Tralasciando gli accessi pedonali, per i quali il canone è dovuto solo se dotati di divieto di sosta, le altre tipologie di passo sono soggette a pagamento quando si determina un’alterazione della banchina stradale di proprietà provinciale, per il quale si determini una limitazione dell’uso pubblico. A tal proposito si rammenta che la banchina viene identificata come lo spazio tra il limite della carreggiata ed il limite di proprietà.

Si fornisce un elenco delle casistiche che, senza la pretesa di essere esaustivo, cerca di racchiudere la maggior parte di accessi carrabili esistenti:

1. accesso a filo carreggiata o che si apre su banchina di proprietà privata: **esente dal pagamento;**
2. accesso a raso che si apre sulla banchina provinciale ma che non necessita, per il suo utilizzo, di opere che alterino la banchina stessa: **esente dal pagamento;**
3. accesso realizzato tramite tombamento di fossa per raccolta delle acque meteoriche: **soggetto a pagamento;**
4. accesso realizzato con rampe, scivoli, interruzione di marciapiedi, muretti d’ala: **soggetto a pagamento;**
5. accesso a raso che si apre sulla banchina provinciale ma che non necessita, per il suo utilizzo, di opere che alterino la banchina stessa per il quale venga installato cartello di divieto di sosta (previa autorizzazione): **soggetto a pagamento.**

Inoltre vi sono le esenzioni per legge

Articolo 50 - Esenzioni per legge e regolamentari

1. Sono esenti dal Canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) occupazioni realizzate da imprese per lo svolgimento di lavori per conto della Provincia per il tempo e gli spazi necessari per il compimento dell'opera;
- c) dalle Ditte appaltatrici di lavori per conto degli enti di cui al punto a), previa comunicazione, da parte dell'ufficio competente, all'ufficio concessioni, con indicazione dell'ubicazione, consistenza e durata dell'occupazione stessa e per il periodo naturale di esecuzione dell'appalto. Il versamento del canone è dovuto, pertanto, per ogni ulteriore periodo di tempo oltre il termine naturale di esecuzione dei lavori risultante dal capitolato speciale d'appalto;
- d) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti. L'esenzione non è applicabile alle occupazioni elencate che contengano messaggi pubblicitari;
- e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia al termine della concessione medesima;
- g) le occupazioni di aree cimiteriali;
- h) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- i) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi luminosi e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni;
- j) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate esclusivamente in occasione di festività;
- k) accessi carrabili, rampe e simili destinati a soggetti diversamente abili proprietari, residenti o domiciliati, che presentino copia conforme (o autenticata) del contrassegno invalidi previsto dall'art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni. La richiesta comprensiva della documentazione necessaria deve essere presentata entro il 31 Dicembre dell'anno in cui si è acquisito il requisito per l'esenzione che parte dall'anno successivo; (precisazione aggiunta per evitare il fraintendimento per cui qualunque passo veda, anche saltuariamente – ospite o visitatore occasionale – il transito di un disabile con contrassegno e possa essere esentato);
- l) passi di accesso pedonali che non hanno esposto il cartello di divieto di sosta;
- m) occupazioni collegate a manifestazioni, senza scopo di lucro, per finalità sociali, culturali e di promozione del territorio per le quali la Provincia, avendone condiviso gli obiettivi, abbia concesso patrocinio, tramite apposito atto del Presidente;
- n) segnaletica prevista dall'art. 134, comma 1 lettera a) e d) ed art. 136, del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada a condizione che non contenga alcuna forma di messaggio pubblicitario;
- o) segnali di territorio, aventi scopo primario di indicazione, contenenti mappe toponomastiche dei luoghi non corredata da forme di messaggi pubblicitari.

E le riduzioni per legge:

Articolo 49 - Riduzioni del Canone

1. Sono previste le seguenti riduzioni per le occupazioni:

- a) 80 per cento della superficie per le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali, culturali, sportive;
- b) 40 per cento della superficie per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
- c) 50 per cento delle tariffe giornaliere riportate nell'allegato E) del presente regolamento per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni.

Per gli approfondimenti e maggiori dettagli regolamento, atti e modulistica:

<https://trasparenza.provincia.pistoia.it/AttiVisualizzatore/visualizza/delibera/1914583>